



COMUNE DI BRENDOLA

**REGOLAMENTO SUI  
CRITERI  
DI EROGAZIONE  
DI CONTRIBUTI  
AI DATORI DI LAVORO  
CHE ASSUMONO  
LAVORATORI  
CON DOMICILIO  
FISCALE A BRENDOLA**

*(approvato con Delibera di Consiglio comunale  
n. 17 del 29 Luglio 2017)*

## **ART. 1 PRINCIPI GENERALI**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge n.241 del 07.08.1990, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori con domicilio fiscale a Brendola.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o in altri atti normativi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e del Comune stesso che dettano la disciplina per la concessione di contributi, ausili finanziari e benefici economici.

## **ART. 2 FINALITÀ**

Il Comune di Brendola, a fronte del prolungamento della crisi occupazionale e della crescita del livello di disoccupazione in ambito locale, intende favorire la ripresa economica attraverso un'azione di sostegno diretto all'occupazione, prevedendo la concessione di contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'art. 3 che effettuano assunzioni - a tempo indeterminato o determinato - di disoccupati con domicilio fiscale nel Comune di Brendola, iscritti nelle liste del Centro per l'impiego.

## **ART. 3 RISORSE FINANZIARIE**

L'Amministrazione Comunale procede, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, al riparto su apposito capitolo, delle risorse che intende destinare al contributo.

## **ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono accedere al contributo del presente bando i professionisti, i lavoratori autonomi e le imprese di tutti i settori, che alla data della presentazione della domanda:

1. risultino regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
2. siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti;
3. non rientrino nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg.(CE) n.1407 del 2013 (de minimis);
4. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, scioglimento, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
5. applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;
6. siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

Non sono ammesse ai benefici:

- le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche.
- i datori di lavoro domestico
- le imprese che abbiano assunto lavoratori, rispetto ai quali chiedono il contributo, provenienti da imprese controllate, collegate, controllanti;
- le imprese che assumano lavoratori, rispetto ai quali chiedono il contributo, che abbiano intrattenuto con gli stessi, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, un altro rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'esclusione dei benefici del bando, al momento della presentazione della domanda.

## **ART. 5 VALORE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo a fondo perduto (da ritenersi omnicomprensivo di eventuali oneri fiscali previsti per legge) verrà corrisposto annualmente all'impresa in un'unica soluzione e sarà pari all'addizionale comunale calcolata e trattenuta sui redditi corrisposti al lavoratore nell'anno di assunzione, e nei due esercizi successivi.

Il contributo verrà riconosciuto alle imprese, che abbiano stipulato da almeno 6 mesi alla data dell'istanza per l'ottenimento del contributo, contratti di lavoro dipendente a tempo determinato ed a tempo indeterminato con disoccupati, fiscalmente domiciliati nel territorio del Comune di Brendola, iscritti nelle liste del Centro per l'impiego.

L'assunzione dovrà risultare da Certificazione Unica.

## **ART. 6 REGIME DEL CONTRIBUTO**

Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUCE serie L n. 352 del 2012.2013.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare Euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari.

Sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati nell'art.1 del Regolamento (CE) 1407/2013.

Le imprese in difficoltà non sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento e sono quindi autorizzate a ricevere aiuti "de minimis" e il Regolamento citato si applica agli aiuti concessi alle imprese anche sotto forma di impresa unica.

Il contributo non è incompatibile con altre agevolazioni statali o regionali destinate alla medesima finalità o previste dalla vigente normativa.

## **ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, della C.U. (relativa all'anno precedente) e dell'attestato di iscrizione al Centro per l'impiego del neo assunto secondo la modulistica predisposta dagli uffici comunali.

## **ART. 8 MODALITÀ E TERMINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo verrà erogato per l'anno di assunzione e per i due esercizi successivi per i soli assunti nel 2018.

L'iniziativa potrà essere prorogata per gli assunti negli anni successivi al 2018, con deliberazione del Consiglio Comunale e successiva deliberazione della Giunta Comunale.